

CODICE DI COMPORTAMENTO

PER IL PERSONALE COINVOLTO NELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE
E MISURA DEL GAS NATURALE

Gruppo ACSM-AGAM S.p.A.

INDICE

Preambolo	3
1. ASPETTI PRELIMINARI	4
Articolo 1 - Finalità del Codice di Comportamento	4
Articolo 2 - Destinatari del Codice di Comportamento	4
Articolo 3 - Efficacia e valore del Codice di Comportamento	4
Articolo 4 - Osservanza del Modello 231 e del Codice Etico.....	4
Articolo 5 - Diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice di Comportamento	4
Articolo 6 - Impegni del Personale Coinvolto al rispetto del Codice di Comportamento.....	5
2. REGOLE DI COMPORAMENTO	5
Articolo 7 - Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente	5
Articolo 8 - Divieto di sistemi incentivanti	5
Articolo 9 - Riservatezza nella gestione di dati e informazioni	5
Articolo 10 - Riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili.....	6
Articolo 11 - Durata ed estensione dell'obbligo di riservatezza	6
Articolo 12 - Accesso alle informazioni commercialmente sensibili.....	6
Articolo 13 - Garante per la corretta gestione delle informazioni rilevanti	7
Articolo 14 - Applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di riservatezza dei dati.....	7
Articolo 15 - Contratti di approvvigionamento di beni e servizi.....	7
Articolo 16 - Rapporti contrattuali con le società del Gruppo.....	7
3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE DI COMPORAMENTO	8
Articolo 17 - Attuazione e controllo.....	8
Articolo 18 - Comunicazione e formazione.....	8
Articolo 19 - Violazioni del Codice di Comportamento.....	8
Articolo 20 - Sanzioni	8

Preambolo

L'Autorità per l'energia elettrica il gas (di seguito Autorità o AEEG), con la deliberazione 24 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito Delibera 11/07), come successivamente modificata e integrata con le deliberazioni AEEG 4 ottobre 2007 n. 253/07, 10 dicembre 2007 n. 310/07, ARG/gas 92/08 del 07 luglio 2008, ARG/gas 184/09 del 01 dicembre 2009, ARG/com 57/10 del 20 aprile 2010, 36/12/E/COM del 09 febbraio 2012 ha approvato il *"Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione"* (di seguito Testo Integrato o TIU).

Con tale provvedimento, l'Autorità ha stabilito l'obbligo di separazione funzionale a carico dell'impresa verticalmente integrata - vale a dire l'impresa o il gruppo di imprese che, nel settore dell'energia elettrica e del gas, svolge almeno una attività in concessione (ad esempio, la distribuzione del gas) e almeno una attività liberalizzata (ad esempio, la vendita di gas) - recependo sostanzialmente il contenuto delle direttive comunitarie 2003/54/CE (per il settore elettrico) e 2003/55/CE (per il settore gas).

Carattere fondamentale della separazione funzionale risulta l'affidamento ad un gestore indipendente, nell'ambito di una impresa verticalmente integrata, di ciascuna delle attività regolate o in concessione relative alla gestione di infrastrutture essenziali elencate nell'art. 7.1 TIU.

Il Gruppo ACSM-AGAM costituisce una impresa verticalmente integrata, in quanto svolge, nel settore energetico, tra le altre, le seguenti attività:

- la distribuzione e la misura del gas naturale (attività in concessione), mediante la capogruppo ACSM AGAM reti gas acqua S.p.A. e la controllata Serenissima Gas S.p.A.;
- la vendita di gas naturale (attività liberalizzata), tramite la Società Enerxenia S.p.A.

Pertanto, il Gruppo ACSM-AGAM è soggetto alla disciplina della separazione funzionale prevista dalla Delibera 11/07 ed è tenuto a conferire autonomia decisionale ed organizzativa all'attività di distribuzione e misura del gas naturale, separandola amministrativamente da tutte le altre attività svolte dal Gruppo.

In conformità agli obblighi di separazione funzionale prescritti dal Testo Integrato, ACSM-AGAM S.p.A. (di seguito anche Società) ha provveduto ad istituire il Gestore Indipendente dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale secondo le modalità prescritte dall'art. 11.5 TIU, in base al quale l'esercente può prevedere che non tutti gli amministratori siano componenti del gestore indipendente.

Il Gestore Indipendente deve assicurare che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

Il Gestore Indipendente è tenuto a predisporre e aggiornare un Programma di Adempimenti contenente le misure per perseguire le finalità delle regole di separazione funzionale, in particolare per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza da parte di tutto il personale coinvolto nell'amministrazione dell'attività in regime di separazione funzionale.

Allo scopo di assicurare il rispetto delle finalità delle regole di separazione funzionale da parte del personale che, direttamente od indirettamente, svolge mansioni relative all'attività in separazione funzionale, il Gestore Indipendente di ACSM-AGAM ha deliberato di adottare il presente Codice di Comportamento.

1. ASPETTI PRELIMINARI

Articolo 1 - Finalità del Codice di Comportamento

Il presente Codice è stato elaborato per stabilire regole di comportamento finalizzate a promuovere, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Articolo 2 - Destinatari del Codice di Comportamento

Il presente Codice individua i comportamenti che devono essere tenuti da parte dei componenti del Gestore Indipendente e da tutto il personale che - direttamente o indirettamente, cioè alle dipendenze sia della capogruppo sia di altre società del Gruppo - svolge mansioni o prestazioni relative all'attività in separazione funzionale, compresi i dirigenti che operano sotto la direzione del Gestore Indipendente e che hanno responsabilità gestionali nell'attività separata (di seguito Personale Coinvolto).

Articolo 3 - Efficacia e valore del Codice di Comportamento

Il Codice di Comportamento è vincolante nei confronti di tutti i dipendenti, consulenti e di qualsiasi altra persona fisica che instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione che preveda lo svolgimento di mansioni nell'ambito delle attività di distribuzione e misura del gas naturale.

Le regole del Codice di Comportamento devono pertanto considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale Coinvolto, a prescindere dalla tipologia di rapporto contrattuale.

L'inosservanza delle prescrizioni del Codice è proporzionalmente sanzionata, ricorrendone gli estremi, sia sotto il profilo civile, che penale e disciplinare.

Articolo 4 - Osservanza del Modello 231 e del Codice Etico

Il Gruppo ACSM-AGAM ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (Modello 231), per garantire il rispetto delle normative vigenti ed escludere la responsabilità amministrativa dell'ente in caso di reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Per garantire l'efficacia del Modello 231, il Gruppo ACSM-AGAM ha altresì adottato un Codice Etico che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che il Gruppo riconosce, accetta e condivide, nonché la responsabilità che lo stesso e i propri collaboratori assumono nei rapporti interni ed esterni.

L'osservanza del presente Codice di Comportamento integra e rafforza - non escludendo, quindi, né limitando in alcun modo - l'obbligo del Personale Coinvolto di rispettare le norme, i principi e i criteri di condotta contenuti nel Modello 231 e nel Codice Etico.

Articolo 5 - Diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice di Comportamento

Il Codice di Comportamento è stato predisposto dal Gestore Indipendente nominato all'interno del Gruppo ACSM-AGAM e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società Serenissima Gas S.p.A., nella quale si trova la maggior parte del Personale Coinvolto.

Il Gestore Indipendente è impegnato, nei confronti di tutti coloro che sono coinvolti nell'applicazione del presente Codice:

- ad assicurarne la tempestiva divulgazione, sia rendendolo disponibile a tutti, sia attuando adeguati programmi di formazione;
- ad assicurarne la periodica revisione ed aggiornamento al fine di adeguarlo all'evoluzione delle condizioni ambientali e delle normative;

- a predisporre appropriati strumenti di supporto per fornire chiarimenti in merito all'interpretazione e all'attuazione delle disposizioni del Codice di Comportamento;
- ad adottare un sistema di sanzioni appropriato per colpire le eventuali violazioni;
- ad adottare adeguate procedure per la segnalazione, l'investigazione e il trattamento di eventuali violazioni;
- ad assicurare la riservatezza sull'identità di chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge, e la sua tutela professionale;
- a verificare periodicamente il rispetto e l'osservanza del Codice di Comportamento.

Articolo 6 - Impegni del Personale Coinvolto al rispetto del Codice di Comportamento

L'osservanza del Codice di Comportamento da parte di tutti coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale, nonché per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'intero Gruppo.

Tutto il Personale Coinvolto si impegna perciò:

- ad agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice di Comportamento;
- a segnalare tutte le violazioni del Codice di Comportamento non appena ne vengano a conoscenza;
- a cooperare nella definizione e nel rispetto delle procedure interne, predisposte per dare attuazione al Codice di Comportamento;
- a consultare il Gestore Indipendente in relazione alle parti del Codice di Comportamento sulle quali necessitano di interpretazioni o di orientamento.

2. REGOLE DI COMPORAMENTO

Articolo 7 - Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente

I componenti del Gestore Indipendente sono tenuti a rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Codice e garantire la loro osservanza da parte del Personale Coinvolto.

I componenti del Gestore Indipendente devono agire affinché la capogruppo eserciti i propri poteri di indirizzo e controllo nel rispetto delle finalità della separazione funzionale e dell'indipendenza del Gestore stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 7.4 del Testo Integrato.

Articolo 8 - Divieto di sistemi incentivanti

E' fatto espresso divieto al Personale Coinvolto con qualifica dirigenziale avente responsabilità gestionali e poteri decisionali diretti sull'esercizio dell'attività separata funzionalmente di accettare incentivi economici che ne possano compromettere l'indipendenza, connessi ad attività diverse da quella amministrata dal Gestore Indipendente, soprattutto a quelle energetiche liberalizzate (come l'acquisto e la vendita del gas), ed in contrasto con le finalità perseguite dalle regole di comportamento contenute nel presente Codice.

Per incentivo economico si intende qualsiasi forma di retribuzione, premio o utilità connessa all'andamento e/o ai risultati di una specifica attività o conseguiti da una determinata società.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietata ogni forma di incentivazione o premio connessi all'andamento delle attività liberalizzate svolte dal Gruppo nel settore elettrico o del gas naturale, comprese la coltivazione di gas naturale o la produzione di energia elettrica, acquisto e vendita all'ingrosso o ai clienti finali di elettricità o di gas.

Articolo 9 - Riservatezza nella gestione di dati e informazioni

Il Personale Coinvolto è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali acquisiti nel corso dello svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile –

che prevede l'obbligo di non divulgare notizie attinenti l'organizzazione aziendale e di non fare uso delle stesse in modo tale da recare pregiudizio all'azienda – e degli articoli 98 e 99 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in base ai quali è vietato rivelare a terzi oppure acquisire o utilizzare le informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, qualora esse siano segrete, abbiano valore economico e siano sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete.

Si considerano rientranti nei suddetti "dati" e "informazioni" le notizie rilevanti attinenti l'attività svolta dalla Società, i suoi beni ed il suo personale, acquisite durante lo svolgimento delle mansioni di competenza, ad eccezione delle informazioni che siano già di dominio pubblico o che vengano divulgate in virtù di obblighi previsti dalla normativa vigente.

E' fatta salva, in ogni caso, la riservatezza delle informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 181 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 52), secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente.

Articolo 10 - Riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili

L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività separata funzionalmente.

Costituiscono "*informazioni commercialmente sensibili*" i dati di misura, nonché ogni altro dato o informazione la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. Il Gestore Indipendente individua e definisce quali sono le informazioni commercialmente sensibili connesse all'attività in regime di separazione funzionale, dandone debita comunicazione al Personale Coinvolto.

Scopo dell'obbligo di riservatezza è di evitare da parte del Personale Coinvolto un abuso delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete di distribuzione. Tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a scapito di altri, con particolare riferimento alle società di vendita appartenenti al Gruppo.

Articolo 11 - Durata ed estensione dell'obbligo di riservatezza

L'obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato dal Personale Coinvolto sia nel corso del rapporto di lavoro, sia dopo la sua cessazione - da qualunque causa essa sia determinata - anche in caso di trasferimento a società partecipate, collegate e/o controllate ovvero in caso di cambiamento delle mansioni affidate nell'ambito della Società.

In particolare, all'obbligo di riservatezza, per quanto eccedente i normali vincoli derivanti dagli articoli 2105 del codice civile e dagli articoli 98-99 del d.lgs. n. 30/2005, si applicano le seguenti condizioni:

- a) il vincolo derivante dal patto di riservatezza ha validità per il periodo di 2 (due) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società, comunque sia avvenuta la cessazione;
- b) l'obbligo di riservatezza avrà validità nei confronti di qualsiasi impresa operante in Italia, direttamente o indirettamente, nel settore dell'energia o delle utilities ovvero in settori ad essi collegati o connessi.

Articolo 12 - Accesso alle informazioni commercialmente sensibili

Il Gestore Indipendente limita l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività in regime di separazione funzionale, in particolare da parte di soggetti appartenenti all'impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione, anche adottando sistemi di tracciabilità dell'accesso a tali informazioni.

A tal fine, l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti appartenenti alla Società o all'impresa verticalmente integrata, ma esterni al Gestore Indipendente, deve avvenire dietro presentazione di specifiche richieste, secondo la procedura definita dal Gestore Indipendente nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.

Articolo 13 - Garante per la corretta gestione delle informazioni rilevanti

Il Gestore Indipendente nomina un garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili acquisite nell'ambito delle attività in regime di separazione funzionale (Garante), al quale è affidata la vigilanza sulla corretta gestione delle informazioni.

Il Garante provvede a segnalare al Gestore Indipendente e, in caso di particolare gravità, all'Autorità, le violazioni da parte del Personale Coinvolto agli obblighi di riservatezza e di gestione delle informazioni, affinché siano adottati i provvedimenti disciplinari e sanzionatori applicabili.

Articolo 14 - Applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di riservatezza dei dati

Le regole di comportamento previste dal presente Codice non escludono né limitano l'obbligo del Personale Coinvolto di osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Il Personale Coinvolto è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di accesso ai database (archivio dati) per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07) e di ogni altro provvedimento regolamentare vigente.

Articolo 15 - Contratti di approvvigionamento di beni e servizi

Il Gestore Indipendente è tenuto a vigilare che i soggetti terzi e tra loro anche le eventuali parti correlate che forniscono beni o servizi a favore dell'attività in regime di separazione funzionale garantiscano la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili di cui sono entrati in possesso durante l'esecuzione della fornitura.

Pertanto, nei contratti di approvvigionamento di beni e servizi, in particolare in quelli con le parti correlate, il Personale Coinvolto è tenuto ad includere le clausole che vincolano i fornitori:

- a) alla riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività oggetto di separazione funzionale;
- b) al rispetto formale e sostanziale delle finalità della separazione funzionale disciplinata dal Testo Integrato.

Per parte correlata si intende qualsiasi soggetto o ente rientrante nella definizione di cui al principio contabile internazionale (IAS) n. 24, comprese le società controllate, controllanti o collegate alla Società.

Le clausole suddette devono essere preventivamente approvate dal Gestore Indipendente e, qualora pertinenti la gestione delle informazioni commercialmente sensibili, anche dal Garante per la corretta gestione delle informazioni.

Articolo 16 - Rapporti contrattuali con le società del Gruppo

Nell'ambito dei rapporti contrattuali tra ACSM-AGAM S.p.A. e le società del Gruppo, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.

I contratti di servizio stipulati con le società del Gruppo devono essere predisposti in modo da regolamentare in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni.

Il Gestore Indipendente è tenuto a conservare, per almeno 10 (dieci) anni, una copia dei contratti di servizio stipulati con le società del Gruppo, unitamente a:

- a) la documentazione che evidenzia le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
- b) le rilevazioni a consuntivo del numero e delle quantità di operazioni registrate nel corso di ogni esercizio.

3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Articolo 17 - Attuazione e controllo

Il Gestore Indipendente assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione. Lo stesso ha il compito di vigilare sull'attuazione e sul rispetto del presente Codice.

In particolare, il Gestore Indipendente:

- assume decisioni in materia di violazioni del Codice di Comportamento, riferendo, se del caso, alla competente funzione della Società per l'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultima;
- provvede alla revisione periodica del Codice di Comportamento e dei suoi meccanismi di attuazione.

Articolo 18 - Comunicazione e formazione

Il Codice di Comportamento è portato a conoscenza del Personale Coinvolto mediante apposite attività di comunicazione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice di Comportamento da parte di tutto il Personale Coinvolto, il Gestore Indipendente predispone e realizza un piano di formazione diretto a favorire la conoscenza dei principi e delle regole in esso contenuti. Le iniziative di formazione sono differenziate in base al ruolo e alla responsabilità del Personale Coinvolto.

Articolo 19 - Violazioni del Codice di Comportamento

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto, le eventuali inosservanze del Codice. Non sono ammesse segnalazioni anonime.

Le segnalazioni vanno presentate al Gestore Indipendente, secondo le modalità previste dalle procedure interne.

Il Gestore Indipendente ascolterà separatamente l'autore della segnalazione e il soggetto responsabile della pretesa violazione.

Le segnalazioni che risultino palesemente infondate sono soggette a sanzioni.

Il Gestore Indipendente si impegna a tutelare gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro, e a mantenerne riservata l'identità, salvo specifici obblighi di legge.

Le violazioni che integrano i presupposti di reati rilevanti secondo quanto stabilito nel Modello 231 dovranno altresì essere segnalate al competente Organismo di Vigilanza per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 20 - Sanzioni

La violazione delle norme del presente Codice costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale Coinvolto nei confronti della Società e può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e dai codici disciplinari aziendali. L'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Personale Coinvolto avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dai CCNL applicati al personale interessato.

Nell'ambito dei contratti di consulenza, collaborazione professionale e fornitura di beni, servizi e lavori, trovano applicazione le sanzioni stabilite contrattualmente.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Società di agire nei confronti del responsabile per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione.